

R. Bigonole

II-5 NOVEMBRE 1964

982

Alienazione beni di uso civico  
di frazioni di comuni.

Vista la relazione n. 27252/1111  
in data 13 ottobre 1964, con la quale  
il Ministero dell'Agricoltura e delle  
Foreste chiede il parere su un quesito  
in materia di alienazione di beni di  
uso civico di frazioni di Comuni;  
Esaminati gli atti e udito il rela-  
tore;

Premesso:

Con istanza del 4 maggio 1964, il Sindaco del Comune di Monrupino (Trieste) ha inoltrato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste richiesta di autorizzazione ad alienare in favore del Comune stesso, m. 4.410 di terreno sito in frazione di Rupingrande, ed appartenente al demanio di uso civico frazionale.

L'Amministrazione referente, premesso che non risulta nella specie costituita l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali, manifesta perplessità in ordine all'autorizzazione, dal momento che l'alienazione è richiesta dallo stesso Comune a favore del quale essa andrebbe fatta, senza che alcuna volontà sia stata espressa dallo organo rappresentativo della frazione.

D'altra parte -soggiunge l'Amministrazione referente- sorge altresì dubbio se la frazione, non avendo personalità giuridica, possa una volta costituiti gli organi rappresentativi cui è affidata l'amministrazione separata dei beni civici frazionali- deliberare la alienazione degli stessi, e -ove ciò sia ammissibile- se il conseguente atto debba essere stipulato dagli organi del Comune, o dagli stessi organi rappresentativi frazionali.

Su tali punti viene richiesto il parere di questo Consiglio.

= 2 =

Considerato:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957 n.278, i beni di proprietà collettiva appartenenti ai cittadini abitanti nel territorio delle frazioni sono sottoposti ad amministrazione separata, alla quale provvede un apposito Comitato di cinque membri, eletto dai frazionisti.

La latitudine dei poteri spettanti al suddetto comitato in materia di alienazione di beni di uso civico frazionale va determinata tenendo presenti i seguenti elementi:

1) Il concetto di "amministrazione separata", non include, per sua natura, la titolarità di un potere dispositivo in ordine alla alienazione. Nel caso in esame, poi, la possibilità che il Comitato frazionale assuma validamente iniziative del genere sembra esclusa dalla preliminare considerazione che la frazione non è dotata di personalità giuridica distinta da quella del Comune cui appartiene. Sicchè, deve riconoscersi che i beni soggetti ad amministrazione separata continuano a far parte del demanio comunale e come tali rimangono nel potere dispositivo del Comune.

2) Tuttavia, il fatto che la legge abbia istituito un apposito comitato per l'amministrazione separata, ed il fatto che tale amministrazione è predisposta nell'interesse dei frazionisti, rappresentato appunto da tale Comitato, induce a riconoscere che, ove il Comune intenda alienare beni gravati di uso civico frazionale e come tali soggetti ad amministrazione separata, non possa prescindere dal preventivo assenso del Comitato dei frazionisti. Siffatta necessità, che sembra comportata dal contenuto affatto particolare del potere di amministrazione separata dianzi delineato, deve affermarsi anche nella ulteriore considerazione che -anche indipendentemente dalla normativa in esame- la frazione, nell'ordinamento generale, si delinea come una entità cui è riconosciuta la titolarità di interessi che possono trovarsi eventualmente in conflitto con quelli del Comune. Basterà ricordare, a tal riguardo, che, ai sensi dell'art.23 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383, la frazione può far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, nel qual caso, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza di almeno un decimo degli elettori della frazione, può nominare una Commissione di tre o cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

3) Dalla concorrente considerazione che la frazione ha la titolarità dell'amministrazione separata dei beni di uso civico fra-

Comitato di Stato

= 3 =

zionale, e che può far valere interessi in conflitto nei confronti del Comune, si può argomentare che nel caso specifico gli interessi attinenti alla conservazione del demanio di uso civico frazionale, questi ultimi debbano essere assunti appunto dall'apposito comitato di cui alla legge n.278 del 1957.

L'assenso preventivo del Comitato alla alienazione varrebbe quindi a legittimare l'esercizio del potere di alienazione, mentre la eventuale opposizione, pur non reagendo sui poteri dispositivi del Comune nel senso di impedirne giuridicamente la possibilità di esercizio, costituirebbe un elemento di cui il Comune dovrebbe tenere il debito conto, in vista della possibilità che la frazione promuova apposita azione, per la tutela dell'interesse alla conservazione del demanio di uso civico di sua pertinenza.

Le considerazioni che precedono si risolvono nell'affermazione che, non essendo stato nella specie ancora costituito il Comitato per la amministrazione separata, il Comune, in mancanza del preventivo assenso dell'organo titolare degli interessi frazionali all'alienazione dei beni di che trattasi, non può procedere alla loro acquisizione nel patrimonio, per il mutamento di destinazione previsto.

Tale operazione potrà essere compiuta una volta che il Comitato sia stato costituito ed interpellato.

P. Q. M.

Nelle considerazioni suesposte è il parere.

Per estratto dal verbale  
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO  
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Consiglio di Stato

R. Briguole

GIUNTA DEL 3 FEBBRAIO 1965

11

Legge 16.6.1927 n.1766.  
Art. 12. QUESITO. =

Vista la relazione n. 3 in data 4 gennaio 1965, con la quale il Ministero della Agricoltura e delle Foreste chiede il parere su un quesito in materia di alienazione di terreni di uso civico;

Esaminati gli atti e udito il relatore;  
PRMESSO:

L'Amministrazione referente propone il seguente quesito: Quali siano le presupposte e le condizioni nel concorso dei quali i Comuni e le associazioni agrarie possono ottenere l'autorizzazione ad alienare e a mutare la destinazione di terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n.1766 e 39 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.322. In particolare si chiede se l'autorizzazione suddetta possa essere concessa indipendentemente da ogni considerazione ai fini della legge 1766 del 1926, ovvero debba essere negata quando non si tratti di terreni di esigue estensioni ed insuscettibili di qualsiasi forma di utilizzazione.

CONSIDERATO:

La questione si riferisce esclusivamente ai terreni utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

L'art.12 della legge 16 giugno 1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici, riferendosi a tali tipi di terreni, ne prevede la conservazione e l'esercizio su di essi dei diritti delle popolazioni, in conformità delle disposizioni della legge forestale. Il capoverso dell'articolo dispone inoltre che eccezionalmente i comuni e le associazioni possono alienare e mutare la destinazione dei terreni stessi, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

= 2 =

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è dettagliata nell'art. 39 cpv. del regolamento di cui al D.F. 26 febbraio 1928 n. 332, il quale stabilisce che, per ottenere l'autorizzazione i Comuni e le associazioni agrarie devono farne domanda con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, e che il Ministero provveda sentito il parere del Commissario Regionale.

Il dubbio dell'Amministrazione che forma oggetto specifico del quesito si pone in relazione al fatto che lo stesso art. 39 del regolamento, nel disciplinare, nel primo comma, la distinta procedura prevista per l'alienazione di terreni di uso civico su iniziativa e proposta del Commissario Regionale per gli usi civici limita tale possibilità ai soli terreni che per le loro esigue estensioni non si prestano ad utilizzazione secondo alcuna delle forme previste dalla legge. Onde il quesito, se analoga limitazione valga anche per le alienazioni fatte ad iniziativa dei Comuni.

In effetti, una ragione di perplessità sul punto, sorge per il fatto stesso che le due procedure sono disciplinate nel contesto della medesima norma regolamentare. D'altra parte, poichè -come si è ricordato- l'art. 12 della legge definisce "eccezionale" il potere dei Comuni di procedere alla alienazione di terreni di uso civico, si potrebbe anche da tale precisazione trarre argomento per ritenere l'esercizio del potere non possa prescindere dalla considerazione delle caratteristiche di estensione e di utilizzabilità dei fondi.

Senonchè il concorso delle due osservazioni, pur avvertendo della opportunità che in sede di rilascio della autorizzazione di propria competenza il Ministero tenga conto di tale elemento, non consente di affermare da un punto di vista strettamente giuridico, che la possibilità -consentita ai Comuni- di alienare terre di uso civico, soggiaccia a tale limite.

Da ciò consegue che -in conformità all'avviso manifestato sul quesito dall'Amministrazione referente- può ammettersi che, nel valutare le richieste di alienazione di beni di uso civico da parte del Comune, si tenga conto attribuendovi se del caso rilievo preminente rispetto alla considerazione della utilizzabilità dei beni per fini di cui alla legge 26 giugno 1927 n. 1766- delle ragioni di pubblico interesse che eventualmente consiglino l'alienazione.

P. Q. N.

Nelle susposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal parere  
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE